




Provincia di Como



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

(approvato dal Consiglio Provinciale in data 2 agosto 2006, con Deliberazione n° 59/35993, pubblicato sul BURL n° 38 - Serie Inserzioni e Concorsi, del giorno 20 settembre 2006).

Criteria e modalità per l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola ai sensi dell'art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione

Novembre 2006

SOMMARIO

PREMESSA 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DINAMICHE IN ATTO3

CATEGORIE DI USO DEL SUOLO E FONTI DEI DATI CONOSCITIVI4

CRITERI E MODALITA'5

Art. 1)	Finalità ed obiettivi	5
Art. 2)	Campo di applicazione	5
Art. 3)	Criteri per l'individuazione delle aree agricole.....	5
Art. 4)	Criteri per l'individuazione delle aree destinate all'agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/2005	6
Art. 5)	Criteri per l'attuazione dell'art. 15, comma 5, delle Norme del PTCP	7

PREMESSA

La l.r. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio", ha introdotto nuovi ed importanti elementi di supporto alla pianificazione territoriale.

Alcuni di essi, in particolare, appaiono volti a contenere entro i limiti della sostenibilità ambientale i processi di modificazione del suolo.

Tra di essi, una significativa rilevanza assumono i disposti dell'articolo 15 della l.r. 12/2005, e precisamente quelli di cui ai commi 4 e 5, di seguito integralmente riportati "Il PTCP definisce gli ambiti destinati all'attività agricola analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione di uso e tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti. Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti e nelle facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale. In tal caso per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13".

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como ha affrontato la problematica concernente le aree agricole ricercando da un lato la coerenza con il sistema della rete ecologica provinciale, allo scopo di evidenziare e rafforzare l'azione di salvaguardia ambientale potenzialmente esercitabile dalle aree agricole, e dall'altro prevedendo e organizzando un percorso analitico di maggiore specificità che metta in luce le valenze ed il ruolo economico-produttivo di tali aree.

Nella fattispecie, la materia è normata come segue dall'art. 15 commi 1-7 delle NTA del PTCP:

1. Il PTCP tutela le aree a vocazione agricola e, a tal fine, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) non sottrarre aree di pregio all'attività agricola, allo scopo di evitare il consumo dei terreni a maggiore vocazione agricola;
 - b) favorire processi di modernizzazione delle imprese agricole;
 - c) consentire lo sviluppo di processi produttivi biocompatibili ed ecosostenibili.
2. Il PTCP, considerate le specifiche funzioni di carattere culturale, paesaggistico, ecologico-ambientale e produttivo, identifica gli ambiti agricoli di cui all'articolo 15 della L.R. 12/2005, corrispondenti al sistema della rete ecologica provinciale. La Provincia, entro 90 giorni dall'approvazione del PTCP, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola.
3. Per le finalità di cui sopra gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali individuano all'interno della rete ecologica le aree a vocazione agricola ovvero

quelle che per collocazione, dimensioni, fertilità e facilità di meccanizzazione risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa. L'individuazione di tali aree dovrà essere effettuata evitando la frammentazione dei comparti agricoli e la formazione di aree residuali, mantenendo cioè unità di adeguata estensione e compattezza.

4. In tali aree, per l'edificazione ai fini agricoli, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2005.
5. Gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali dovranno prevedere, nel rispetto della normativa vigente, adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti.
6. Il PTCP promuove il mantenimento e il recupero delle aree di pascolo in montagna demandando ai Piani di Sviluppo Socio Economico delle Comunità Montane (PSSE) l'individuazione delle aree maggiormente vocate.
7. I PSSE recepiscono le indicazioni del PTCP in merito alla salvaguardia della rete ecologica provinciale e subordinano l'eventuale ampliamento dei pascoli a discapito del bosco ad un loro razionale utilizzo, anche mediante l'impiego di recinzioni elettrificate mobili allo scopo di evitare fenomeni di sotto e sovrapascolamento.

In sintesi, il PTCP individua pertanto l'ambito agricolo di riferimento alla scala provinciale associandolo concettualmente e cartograficamente all'ambito della rete ecologica provinciale (riconoscendone quindi implicitamente l'importante funzione di carattere ecologico e paesaggistico), mentre demanda agli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali l'individuazione alla scala locale delle aree destinate all'attività agricola, ovvero di quelle che sulla scorta di alcuni parametri di carattere generale (collocazione, dimensioni, fertilità, facilità di meccanizzazione, compattezza ecc.) risultano particolarmente idonee allo svolgimento di un'attività agricola razionale e remunerativa (prevale pertanto, suppure in modo non esclusivo, la valutazione dell'aspetto economico-produttivo del contesto agricolo).

Alla Provincia spetta il compito di definire, con il presente regolamento, i criteri e le modalità per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DINAMICHE IN ATTO

La superficie agricola utilizzata (SAU) copre in Provincia di Como un'estensione di circa 24.000 ettari (dati 2004), pari a circa il 19% della superficie territoriale della provincia. Tale indice è pari a meno della metà di quello medio della Lombardia (43% circa) ed è uno dei più bassi della regione, superiore solo a quello della provincia di Varese (18% circa).

Come termine di paragone, la provincia di Milano, che pure presenta un grado di urbanizzazione molto elevato, dispone di una SAU pari al 43% della superficie provinciale, mentre la provincia con la SAU più elevata (Cremona) supera il 77%.

Se nel territorio di montagna la carenza di terreni agricoli è in gran parte dovuta all'oggettiva difficoltà legata all'orografia del territorio, alla presenza dei laghi e al frastagliato confine italo-svizzero, nel territorio di collina e pianura posto a sud della direttrice Como-Lecco (potenzialmente il migliore dal punto di vista agricolo) il consumo di terreno agricolo è dovuto prevalentemente all'elevatissima urbanizzazione.

In tale situazione un'ulteriore erosione della superficie agricola, o una sua ulteriore frammentazione, rischia di condurre l'agricoltura comasca sotto la dimensione minima necessaria per la sopravvivenza.

CATEGORIE DI USO DEL SUOLO E FONTI DEI DATI CONOSCITIVI

Allo stato odierno possono essere riconosciute sul territorio provinciale tre principali categorie di utilizzo del suolo agricolo:

1. Terreni interessati da coltivazioni intensive specializzate. Rientrano in questa tipologia le colture florovivaistiche in genere (in terra o in vaso, sia protette in serre fisse che protette da coperture stagionali o in piena aria), nonché le colture orticole, le colture frutticole, sia arboree che arbustive, la vite e l'olivo. Questa tipologia d'uso non richiede terreni di estensione particolarmente ampia e può essere attuata anche in prossimità di zone urbanizzate. Al presente si stima che nell'intera provincia tale tipologia interessi una superficie compresa tra i 400 e i 500 ettari.
2. Terreni connessi ad aziende zootecniche. Rientrano in questa tipologia i terreni coltivati a prato e seminativi destinati ad uso foraggero. Oltre alla produzione di colture foraggere, questi terreni hanno anche la funzione di consentire l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, nonché il mantenimento di adeguate distanze tra gli allevamenti e gli insediamenti non agricoli. Al presente si stima che nell'intera provincia tale tipologia interessi una superficie compresa tra i 16.000 e i 17.000 ettari.
3. Altre colture. Rientrano prevalentemente in questa tipologia i seminativi non legati all'uso zootecnico. Al presente si stima che la tipologia interessi nell'intera provincia una superficie compresa tra i 5.000 e i 6.000 ettari, concentrati per la maggior parte nella zona della bassa comasca (aree collinari e di pianura).

Sono escluse altre tipologie di habitat, quali aree forestali non soggette ad uso agricolo, incolti o aree naturali, oggetto di salvaguardia attraverso altri strumenti di pianificazione (rete ecologica provinciale, PIF, ecc.).

Quale strumento conoscitivo di base per l'inquadramento della realtà agricola esistente e della sua diffusione territoriale viene individuato il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), i cui contenuti verranno resi disponibili in forma adeguata per la pianificazione di dettaglio, e che potrà comunque essere integrato con qualsiasi informazione aggiuntiva disponibile.

CRITERI E MODALITA'

Art. 1) Finalità ed obiettivi

1. Il presente documento definisce i **Criteri** e le **Modalità** per l'individuazione, da parte dei Comuni, delle aree destinate all'attività agricola, ai sensi dell'art. 15, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato dal Consiglio Provinciale in data 2 agosto 2006 con Deliberazione n° 59/35993, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 38 - Serie Inserzioni e Concorsi, del giorno 20 settembre 2006.

Art. 2) Campo di applicazione

1. I contenuti del presente documento dovranno essere applicati da parte dei Comuni per l'individuazione alla scala comunale delle aree agricole, a norma dell'art. 15, comma 4, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.
2. Il presente documento è applicato inoltre nell'ambito del procedimento per la **valutazione di compatibilità** degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali con il PTCP, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 (*e successive modifiche e integrazioni*).

Art. 3) Criteri per l'individuazione delle aree agricole

1. All'interno della rete ecologica provinciale, l'individuazione alla scala comunale di aree agricole dovrà perseguire in primo luogo la finalità di mantenere la presenza di un'attività agricola vitale sul territorio.
2. I Comuni dovranno identificare preventivamente tutte le aziende agricole operanti sul proprio territorio, tenendo conto sia delle aziende agricole che hanno il proprio centro aziendale sul territorio comunale sia di quelle che conducono terreni nel territorio comunale pur avendo la sede in altri comuni, ed in particolare si farà riferimento a:
 - a) Terreni interessati da colture specializzate di pregio e legate ad un elevato investimento iniziale:
 1. colture florovivaistiche;
 2. colture arboree e/o arbustive permanenti (alberi da frutto, piccoli frutti, vite, olivo);
 3. colture orticole protette e non.

- b) Terreni che hanno usufruito di contributi nell'ambito della politica agricola comunitaria, necessari per poter usufruire dei titoli di pagamento unico del nuovo regime di aiuti;
- c) Terreni necessari per la conduzione delle attività zootecniche, corrispondenti alle seguenti esigenze:
 1. terreni interessati da colture foraggere, compresi i pascoli;
 2. terreni utilizzati per il corretto spandimento agronomico dei reflui zootecnici, secondo la specifica normativa;
 3. terreni necessari per il mantenimento del giusto rapporto capi/ettaro.
3. A tale scopo andranno presi in considerazione i dati contenuti nel SIARL a livello catastale, che potranno comunque essere integrati con eventuali informazioni aggiuntive disponibili.
4. I Comuni dovranno procedere quindi alla mappatura dei terreni ad uso agricolo, distinti nelle tre categorie sopra elencate, nonché alla mappatura dei fabbricati destinati ad allevamenti zootecnici.
5. I dati cartografici andranno georeferenziati attraverso determinate specifiche tecniche, da predisporre in coerenza con la struttura del Sistema Informativo Territoriale del PTCP.

Art. 4) Criteri per l'individuazione delle aree destinate all'agricoltura con efficacia prevalente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/2005

1. Una volta definite le aree agricole mediante le procedure precedentemente illustrate, i Comuni dovranno individuare quelle aventi efficacia prevalente ai sensi dell'art. 15 della l.r. 12/2005.

A tale scopo si dovrà operare nel seguente modo:

- a) selezionare le aree agricole a colture specializzate, come definite all'art. 3, comma 2, lett. a) dei presenti criteri;
 - b) selezionare i comparti agricoli come definiti al precedente art. 3, comma 2, lett. b) e c) aventi dimensioni significative, individuati compattando aree agricole contigue e funzionalmente connesse, eventualmente ricomprendendo elementi di ricucitura del paesaggio agrario quali siepi, filari, strade interpoderali. A tale fine potranno essere incluse in detti comparti anche aree non individuate quali agricole, purché intercluse o confinanti con aree agricole per oltre la metà del proprio perimetro.
2. Per ciascuno dei comuni appartenenti ad una dato contesto territoriale morfologicamente omogeneo (pianura, collina, montagna, secondo la classificazione ISTAT) è calcolata in prima istanza la media delle superfici ad uso agricolo registrate nella banca dati SIARL per ciascuna delle aziende operanti nel comune.

3. La soglia minima per la "significatività" dimensionale dei comparti è basata sulla media dei valori ricavati per i comuni appartenenti a ciascuno dei contesti territoriali morfologicamente omogenei, ed è determinata dai Comuni all'interno degli intervalli di seguito riportati:
 - a) per i comuni classificati "di pianura" su base ISTAT: da 5 a 6 ha;
 - b) per i comuni classificati "di collina" su base ISTAT: da 4 a 5 ha;
 - c) per i comuni classificati "di montagna" su base ISTAT: da 9 a 10 ha.
4. In un ottica di pianificazione coordinata, la continuità/compattezza delle aree destinate all'attività agricola dovrà tenere conto anche delle aree agricole presenti nei comuni contermini, allo scopo di favorire la preservazione di comparti ampi ed omogenee alla scala sovracomunale.
5. In linea generale, nel valutare la continuità/compattezza delle aree destinate all'attività agricola:
 - a) andrà data priorità ai terreni appartenenti ad aziende zootecniche rispetto a quelli non zootecnici;
 - b) allo scopo di favorire la meccanizzazione e ridurre i costi della produzione agricola, andrà data priorità ai terreni a giacitura pianeggiante rispetto a quelli declivi;
 - c) andranno preferenzialmente identificati poligoni con idoneo coefficiente di forma perimetrale, cioè non eccessivamente allungati e/o frastagliati..
5. Più in generale, l'individuazione delle aree destinate all'attività agricola dovrà concorrere, in positivo, al progetto urbanistico di riqualificazione e riorganizzazione del territorio comunale, attraverso la messa in valore delle funzioni produttive, di presidio ambientale, di mantenimento del presidio economico, sociale e culturale che esse svolgono.

Art. 5) Criteri per l'attuazione dell'art. 15, comma 5, delle Norme del PTCP

1. Il disposto di cui all'art. 15 comma 5, delle norme di piano stabilisce che gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali prevedano, nel rispetto della normativa vigente, adeguate distanze per le nuove edificazioni previste in zone contigue alle aree a vocazione agricola in presenza di strutture agricole preesistenti.
2. Il disposto si configura quale norma a sé, che introduce un vincolo di salvaguardia "a valle" dell'individuazione delle aree destinate all'attività agricola, e che appare pertanto esterno e successivo al processo di individuazione delle medesime.
3. Tale fattispecie è da riferirsi in prevalenza alle aziende zootecniche per le quali sussiste un'effettiva problematicità di coesistenza con i contesti abitati

(prevalentemente dovuta ad interferenza di natura olfattiva e a norme d'igiene).

4. In particolare andranno evidenziate e possibilmente risolte eventuali conflittualità tra aree destinate ad uso residenziale ed allevamenti o terreni utilizzati per lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici.

